

# **BANDO per l'erogazione di contributi per le spese di investimento a favore delle Università della terza età e della libera età, ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della legge regionale 1 dicembre 2017 n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale).**

## **Art. 1 - Finalità e risorse**

1. Il presente bando viene emanato per disciplinare l'erogazione di contributi per le spese di investimento delle Università della terza età e della libera età previsti ai sensi dell'articolo 2 comma 4 bis della legge regionale 1 dicembre 2017 n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), di seguito denominata Legge, e del "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale)", di seguito denominato Regolamento.
2. Il bando prevede in particolare:
  - a) i destinatari;
  - b) l'oggetto dei contributi e tipologia dei progetti finanziabili;
  - c) le risorse finanziarie disponibili;
  - d) le spese ammissibili a contributo;
  - e) i subcriteri di valutazione previsti al fine di specificare e graduare i criteri e i punteggi massimi indicati all'articolo 17 sexies del Regolamento e i relativi punteggi;
  - f) le modalità e i termini di presentazione della domanda;
  - g) l'istruttoria delle domande, la formazione della graduatoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e le variazioni in itinere;
  - h) i termini e le modalità di rendicontazione della spesa;
  - i) gli obblighi dei beneficiari ed i vincoli di destinazione;
  - j) la rideterminazione e la revoca del contributo;
  - k) cumulo con altri contributi.

## **Art. 2 – Destinatari**

1. Possono presentare la domanda di partecipazione ed essere conseguentemente destinatarie del contributo le Università della terza età e della libera età, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) operare senza fini di lucro;
  - b) avere sede legale e svolgere l'attività nel territorio regionale;
  - c) essere legalmente costituite e possedere regolare atto costitutivo o statuto;
  - d) svolgere la propria attività da almeno un anno;
  - e) prevedere lo studio della realtà culturale, socio-economica e artistica del Friuli Venezia Giulia;
  - f) disporre di strutture idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle attività culturali e didattiche da svolgere;
  - g) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
  - h) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli associati;
  - i) avere personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso o dell'attività svolta.

## **Art. 3 – Oggetto dei contributi e tipologia dei progetti di intervento finanziabili**

1. Sono finanziabili i progetti:
  - 1.1 per la realizzazione di interventi di:
    - a) acquisto di edifici già destinati o da destinare a sede di Università della terza età e della libera età;

- b) ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, così come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) di edifici di **proprietà**, già destinati o da destinare a sede di Università della terza età e della libera età;
- c) realizzazione di opere di completamento dei lavori di cui alla lettera b).
- 1.2 per la realizzazione di progetti di acquisto di arredi ed attrezzature destinati allo svolgimento delle attività delle Università della terza età e della libera età.
2. **I contributi sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento (50%) della spesa ammissibile, salva eventualmente una minore percentuale di finanziamento, in applicazione della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.**
3. L'importo complessivo delle spese ammissibili, come indicate nel successivo articolo 5, deve considerarsi al netto degli altri contributi pubblici o privati ottenuti per il medesimo intervento. La quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo regionale rimane a carico del beneficiario.
4. Non sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di sola manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 19/2009.

#### Art. 4 – Risorse finanziarie

- Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad euro 200.000,00 (duecentomila euro).
- Gli importi massimi del contributo ammissibile per ciascuna domanda sono pari a:
  - euro 100.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, punto 1.1;
  - euro 25.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, punto 1.2.

#### Art. 5 - Spese ammissibili a contributo

- Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, punto 1.1, sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto e i costi di realizzazione dell'opera.
- Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, punto 1.2, sono ammissibili a contributo, oltre al costo per l'acquisto degli arredi e attrezzature, anche il trasporto, il montaggio e il collaudo nella misura massima del 10% dell'importo ammissibile.
- Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, punti 1.1 e 1.2, sono ammissibili anche le spese relative agli importi versati a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), se sostenute e non recuperabili.
- La spesa, in ogni caso, deve essere sostenuta solo dopo la presentazione della domanda di contributo.

#### Art. 6 - Criteri e punteggi di valutazione

- Il Servizio competente in materia di istruzione effettua l'istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dei progetti previsti nel bando, la coerenza con fine specifico della legge, nonché l'ammissibilità delle spese.
- Ai fini della valutazione dei progetti di intervento di cui ai punti 1.1 e 1.2 del comma 1 dell'articolo 3 sono individuati i seguenti criteri e il corrispondente peso:

<b>PARTE 1 - CRITERI di valutazione degli interventi di cui all'art. 3 c. 1 p.to 1.1</b>		<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<i>(i punteggi delle diverse sezioni della parte 1 della tabella possono essere sommati tra loro)</i>		
<b>A. Acquisto o ampliamento, completamento di lavori o di interventi già avviati</b>		<b>18 punti</b>
- Acquisto di immobile da destinare a sede dell'Università della terza età o della libera età	18 punti	
- Acquisto di un diverso immobile per altre esigenze (es. sfratto, fine locazione, o revoca comodato)	15 punti	
- Ampliamento di immobile già in uso quale sede dell'Università della terza età o della libera età	12 punti	
- Completamento di lavori o interventi già avviati sull'immobile in uso quale sede dell'Università della terza età o della libera età negli ultimi tre anni dalla data di presentazione della domanda	10 punti	
<b>B. Adeguamento o miglioramento sismico, adeguamento statico, prevenzione</b>		<b>16 punti</b>

<b>incendi</b>		
- Adeguamento o miglioramento sismico e/o statico	16 punti	
- Adeguamento o miglioramento prevenzione incendi	12 punti	
<b>C. Realizzazione o messa a norma di impianti tecnologici e servizi igienico sanitari</b>		<b>14 punti</b>
- Realizzazione di nuovi impianti tecnologici	14 punti	
- Messa a norma di impianti tecnologici	13 punti	
- Realizzazione di nuovi servizi igienico sanitari	12 punti	
- Messa a norma di servizi igienico sanitari	11 punti	
<b>D. Miglioramento sostenibilità ambientale ed aumento efficienza energetica</b>		<b>10 punti</b>
- Miglioramento sostenibilità ambientale	10 punti	
- Aumento efficienza energetica	9 punti	

<b>PARTE 2 - CRITERI di valutazione dei progetti di cui all'art. 3 c. 1 p.to 1.2</b> <i>(i punteggi delle diverse sezioni della parte 2 della tabella possono essere sommati tra loro)</i>		<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>A. Acquisto attrezzature laboratoriali</b>		<b>15 punti</b>
- Acquisto attrezzature informatiche e multimediali con caratteristiche ecocompatibili necessarie per la didattica a distanza	15 punti	
- Acquisto altre attrezzature laboratoriali con caratteristiche ecocompatibili	13 punti	
- Acquisto altre attrezzature laboratoriali	10 punti	
- Acquisto attrezzature informatiche con caratteristiche ecocompatibili (es. personal computer, tablet, lavagne interattive multimediali, stampanti)	8 punti	
<b>B. Acquisto arredi per spazi didattici</b>		<b>12 punti</b>
- Acquisto arredi per spazi didattici con caratteristiche ecocompatibili (es. cattedre, banchi, sedie, tavoli, postazioni per pc, lavagne e attaccapanni)	12 punti	
- Acquisto arredi per spazi didattici senza caratteristiche ecocompatibili	6 punti	
<b>C. Acquisto altre attrezzature</b>		<b>9 punti</b>
- Acquisto altre attrezzature con caratteristiche ecocompatibili destinate a favorire la partecipazione alle iniziative didattiche e culturali	9 punti	
- Acquisto altre attrezzature destinate a favorire la partecipazione alle iniziative didattiche e culturali ma senza caratteristiche ecocompatibili	7 punti	
- Acquisto altre attrezzature	5 punti	
<b>D. Acquisto altri arredi</b>		<b>6 punti</b>
- Acquisto altri arredi (es. poltroncine, armadi, librerie, mobili, scaffali, scrivanie da ufficio) con caratteristiche ecocompatibili	6 punti	
- Acquisto altri arredi	4 punti	

2. Il Servizio procede alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili mediante applicazione dei predetti criteri e sub criteri e attribuzione dei relativi punteggi.
3. In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria viene determinata dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - a) ordine crescente dell'ammontare del contributo richiesto;
  - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

#### **Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal presente articolo utilizzando la modulistica allegata.

2. La domanda, sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento, è corredata, qualora non già in possesso dell'amministrazione regionale, della documentazione prevista dall'articolo 2 comma 1 lettere da a) ad h) del bando.
3. La domanda inoltre è corredata dei seguenti documenti:
  - a) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma, 1 punto 1.1 lettera a): relazione illustrativa dell'intervento, planimetrie dell'immobile e preventivo di spesa;
  - b) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, punto 1.1 lettere b) e c): quadro economico e preventivo di spesa, relazione illustrativa dell'intervento, relazione tecnico progettuale firmata da un professionista abilitato, cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti;
  - c) per i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, punto 1.2: relazione descrittiva del numero, delle caratteristiche e della tipologia degli arredi e delle attrezzature e relativo preventivo di spesa.
4. La domanda può essere presentata **a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Regione**, con le seguenti modalità:
  - compilazione dell'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) - sezione istruzione ricerca - La Regione per le scuole – *CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO*;
  - sottoscrizione digitale della domanda (oppure firma autografa apposta sulla domanda cartacea e successiva acquisizione da scanner unitamente a copia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) da parte del legale rappresentante dell'Università o di altro soggetto legittimato e munito di potere di firma;
  - invio esclusivamente **a mezzo posta elettronica certificata** al seguente indirizzo: [lavoro@certregione.fvg.it](mailto:lavoro@certregione.fvg.it).
5. La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, **entro le ore 12.00 del 31 AGOSTO 2023**. Ai fini del rispetto del termine fanno fede la data e l'orario indicati dalla casella di P.E.C. del soggetto mittente. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio dell'ente richiedente, rimanendo esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale in caso di mancata o tardiva spedizione causata da disguidi informatici o di altra natura.
6. **Ciascuno dei soggetti beneficiari può presentare un'unica domanda, rispettivamente per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, punto 1.1 o i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, punto 1.2 del presente bando. In caso di presentazione di più domande si considera ammissibile l'ultima in ordine cronologico delle domande presentate dallo stesso soggetto.**
7. Costituiscono cause di non ammissibilità delle domande:
  - a) la mancata presentazione e sottoscrizione della domanda con le modalità previste dai commi 2 e 4 (mancata sottoscrizione);
  - b) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al comma 5 (termine scadenza presentazione domanda);
  - c) la presentazione da parte di soggetti privi dei requisiti indicati nell'articolo 2 (domanda presentata da soggetti diversi dalle Università della terza età e della libera età);
  - d) la previsione esclusiva di progetti i cui destinatari o le cui finalità non siano pertinenti ai contenuti del presente bando.
8. Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando non sono ritenute valide e devono essere ripresentate **entro le ore 12.00 del 31 AGOSTO 2023** con le modalità di cui al comma 4.

#### **Art. 8 – Formazione della graduatoria, modalità di concessione ed erogazione del contributo, variazioni in itinere**

1. A conclusione dell'istruttoria, effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, sono approvati, con provvedimento del direttore di Servizio pubblicato sul sito istituzionale della Regione:
  - a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché di quelli ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
  - b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.
2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.
3. **Il provvedimento di approvazione della graduatoria è comunicato per iscritto ai beneficiari ammessi a finanziamento, i quali entro dieci giorni dal ricevimento devono comunicare, per iscritto, l'accettazione o il**

**rifiuto del contributo. In caso di rifiuto si procederà con lo scorrimento della graduatoria fino a copertura dei fondi regionali stanziati.**

4. La graduatoria degli interventi risultati ammessi e finanziabili, rimane in vigore per due anni solari e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse regionali che si rendono disponibili in tale lasso di tempo per le finalità del presente bando.
5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento con altri fondi, fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento, previa autorizzazione del Servizio.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con riferimento agli interventi collocati in graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali, o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda.
7. Si considerano sostanziali le variazioni che comportano la modifica del punteggio assegnato sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 6.
8. Il provvedimento di concessione dei contributi, che stabilisce anche il termine di rendicontazione degli stessi, è adottato dal direttore di Servizio, entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
9. Su richiesta del beneficiario con il decreto di concessione può essere erogato un anticipo pari al cinquanta per cento (50%) del contributo concesso, fatto salvo per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, punto 1.1 lettere b) e c) quanto previsto dall'articolo 60, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il saldo del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto.
10. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

**Art. 9 – Termini e modalità di rendicontazione della spesa**

1. Il rendiconto, predisposto utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio, è presentato dal beneficiario nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo le seguenti modalità:
  - a) per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 punto 1.1 del presente bando, con le modalità previste dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
  - b) per gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 punto 1.2 del presente bando, con le modalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.
2. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, purché presentata prima della scadenza dello stesso. Il Servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso la proroga non può superare di oltre novanta giorni il termine stabilito dal decreto di concessione.
3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza di proroga, oltre il termine di scadenza per la presentazione del rendiconto, sono comunque ammesse le spese liquidate dal beneficiario fino alla scadenza del termine di rendicontazione previsto dal decreto di concessione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 di revoca del contributo e purché sia raggiunto l'interesse pubblico.
4. In caso di accoglimento della proroga le spese devono essere comunque sostenute il termine indicato nel decreto di concessione.
5. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata all'Università della terza età e della libera età ed è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredata dal mandato di pagamento.
6. La spesa da rendicontare è quella sostenuta dopo la presentazione della domanda di contributo.

**Art. 10 – Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione**

1. I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 punto 1.1 hanno l'obbligo di mantenere i vincoli di destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo ai sensi del Titolo III, Capo II, della legge regionale n. 7/2000.
3. I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 3 comma 1 punto 1.1 lettera a) che intendano acquistare un immobile diverso da quello già in uso hanno altresì l'obbligo di destinare l'edificio oggetto della contribuzione regionale a sede di Università della terza età o della libera età entro sei mesi dalla data del rogito notarile che ne attesti il passaggio di proprietà.
4. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di cui al comma 3, purché presentata prima della scadenza dello stesso. Il Servizio di riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso la proroga non può superare di oltre novanta giorni il termine stabilito dal comma 3.

#### **Art. 11 – Revoca del contributo**

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:
  - a) rinuncia del beneficiario;
  - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti;
  - c) mancata presentazione del rendiconto entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal decreto di concessione;
  - d) inadempimento del beneficiario;
  - e) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, punto 1.1 lettera a), mancata destinazione a sede entro sei mesi dalla data del rogito notarile che attesti il passaggio di proprietà dell'immobile o dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 10 comma 4.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 12 – Cumulo con altri contributi**

1. I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altri contributi, pubblici o privati comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, con le modalità indicate dall'articolo 3, comma 3.
2. I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con i contributi concessi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle Università della terza età e della libera età di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2017 n. 41.

#### **Art. 13 – Informazioni sul procedimento amministrativo**

1. In applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni:
  - Unità organizzativa competente: Servizio istruzione, università e diritto allo studio;
  - Responsabile del procedimento: dott.ssa Ketty Segatti, Direttore del Servizio;
  - Per informazioni rivolgersi a:
    - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
    - Servizio istruzione, università e diritto allo studio - Sede staccata di Pordenone
    - Largo San Giorgio n. 12 - 33170 Pordenone -
    - mail [renato.maschio@regione.fvg.it](mailto:renato.maschio@regione.fvg.it)

#### **Art. 14 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

#### **Articolo 15 – Informativa per il trattamento dei dati personali**

(ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

L'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia con sede in Piazza Unità d'Italia 1 a Trieste, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare"), rappresentata dal Presidente in carica, informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") che i dati raccolti per il presente bando saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

### **1. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il Titolare tratta i dati (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, indirizzo privato completo e sede attività, ragione sociale di impresa e associazione, telefono ed email di contatto, dettagli del documento d'identità, riferimenti bancari e di pagamento) comunicati o comunque utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. La raccolta dei dati è effettuata dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

I dati della S.V. sono trattati per le seguenti finalità istituzionali: adempimento di obblighi di legge, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere.

La base giuridica del trattamento è L.R. 1 dicembre 2017, n. 41 e s.m.i.

### **2. Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati.

Il Titolare conserverà i dati personali per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale.

### **3. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati**

I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori designati dal Titolare secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

### **4. Destinatari dei dati**

Il Titolare comunica, a richiesta, i dati ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per legge per l'espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Senza necessità del consenso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ha diritto di ricevere i dati da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia.

I dati personali possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell'amministrazione trasparente disciplinate dalla legge. I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.

### **5. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l'erogazione di contributi. L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta l'impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore dall'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

### **6. Trasferimento dei dati**

Non è previsto il trasferimento dei dati all'estero ad eccezione dei casi di trasferimento dell'interessato all'estero (eventuali verifiche con enti pubblici competenti).

### **7. Misure di sicurezza**

I dati personali e particolari sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per ragioni di lavoro. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è l'INSIEL S.p.A. con sede in Via San Francesco 43 a Trieste. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

### **8. Diritti dell'interessato**

L'interessato ha i diritti previsti dall'artt. 15-21 del GDPR; in particolare, ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e particolari e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento.

L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di reclamo all'Autorità Garante Privacy), con le modalità consentite dalla legge, contattando il Responsabile della Protezione dei dati.

**9. Responsabile della protezione dati**

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it), PEC: [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)

**10. Modalità di esercizio dei diritti**

In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i suoi diritti inviando:

- una e-mail all'indirizzo [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it)
- una PEC all'indirizzo [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)